

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI BATTISTA BARILLA

Seduta del 30/03/2020

### FATTO

Nel ricorso, il cliente ha affermato che/di:

- aver stipulato con l'intermediario il contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio n. \*\*\*895, successivamente estinto alla scadenza della rata n. 59 di 120;
- aver presentato reclamo all'intermediario in data 28.01.2020 per richiedere la corresponsione degli oneri non maturati a seguito di estinzione anticipata per la somma complessiva di € 1.621,08;
- di aver ricevuto riscontro al reclamo in data 30.01.2020 quando l'intermediario comunicava la correttezza del proprio operato e formulava una proposta transattiva che non veniva ritenuta congrua;
- la sentenza della Corte di Giustizia dell'11.09.2019, la pronuncia del Collegio di Coordinamento del 17.12.2019 e varie fonti normative hanno riconosciuto il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito che comprenda tanto gli oneri *upfront* quanto quelli *recurring*;
- gli oneri relativi alle commissioni di attivazione, alle commissioni di gestione, alle commissioni di intermediazione e alle spese di amministrazione devono essere rimborsati secondo il criterio proporzionale *pro rata temporis* al netto di quanto corrisposto in occasione del conteggio estintivo;



- richiedere, inoltre, gli interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso e le spese legali.

Chiede quindi in via preliminare di dichiarare la nullità delle clausole, o in subordine, l'inefficacia, delle clausole che prevedono la mancata rimborsabilità in caso di estinzione anticipata della quota parte degli oneri commissionali e della quota parte dei premi assicurativi pagati e non goduti; nel merito, il rimborso della somma complessiva di € 1.621,08 quale quota parte degli oneri commissionali e assicurativi non goduti; oltre interessi e spese legali da stabilirsi in via equitativa.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha affermato che/di:

- il contratto è stato stipulato in data 11.03.2014;
- il contratto è stato estinto con decorrenza 30.04.2019 alla rata n. 59; in tale occasione la banca ha rimborsato alla cliente la somma di € 210,55 a titolo di ratei non maturati;
- in parziale accoglimento del reclamo, ha offerto alla cliente la somma (non riscossa) di € 397,64;
- la richiesta di rimborso delle commissioni di attivazione ha ad oggetto attività tipicamente *upfront*, quindi non rimborsabili. A titolo di liberalità è stata comunque rimborsata, a tale titolo, in occasione del conteggio estintivo, la somma di € 105,02;
- la richiesta di rimborso con ad oggetto le commissioni di gestione deve essere rigettata nel merito in quanto la liquidazione operata in sede di conteggio estintivo è conforme ai principi contabili internazionali; varie fonti non escludono, infatti, che sia applicato tale criterio per il calcolo del rimborso. Resta ferma la disponibilità al rimborso dell'ulteriore somma di € 397,64;
- con riferimento alle commissioni di intermediazione, si tratta di oneri a copertura di un 'attività limitata alla fase antecedente l'erogazione del credito, come evincibile dall'incarico sottoscritto dal cliente, e per la quale il soggetto legittimato passivo della domanda è l'intermediario del credito intervenuto e non la banca;
- con riferimento alle spese di istruttoria si evidenzia che si tratta di attività preliminare alla concessione del prestito, in quanto tale non rimborsabile;

Chiede quindi il rigetto in via principale della richiesta delle somme pretese, tenuto conto di quanto già complessivamente rimborsato e pari ad € 210,55; in via subordinata, laddove sia disposto il rimborso, circoscriverne l'importo a quanto già offerto in sede di reclamo e rifiutato dal ricorrente, pari ad € 397,64; in via di ulteriore subordinata, ove sia disposta una diversa e maggiore, decurtare dall'importo individuato quanto già versato dall'intermediario e pari ad € 210,55.

## DIRITTO

Il Collegio osserva preliminarmente che il cliente, nelle conclusioni, formula domanda di nullità delle clausole che prevedono la non rimborsabilità degli oneri in caso di estinzione anticipata. È formulata la richiesta economica del medesimo importo di € 1.621,08 domandato nel reclamo e calcolato in base al principio del *pro rata temporis*; ne consegue che la domanda sembra comunque avere ad oggetto la richiesta di restituzione *pro quota* degli oneri non maturati e non anche l'integrale restituzione degli stessi conseguente a nullità; a tale ultima interpretazione conseguirebbe, comunque, l'inammissibilità della domanda stessa in quanto non formulata nel reclamo. Il Collegio, in ossequio al principio dell'interpretazione degli atti giuridici nel senso della loro conservazione, adotta l'interpretazione sopra descritta per prima.



Il finanziamento risulta essere stato estinto con effetto dal 01.05.2019 al pagamento della rata n. 59 di 120.

In sede di estinzione anticipata l'intermediario ha corrisposto al cliente la somma di € 105,53 a titolo di rimborso commissioni (gestione/bancarie) e quella di € 105,02 a titolo di ulteriori rimborsi/sconti.

Risulta sul contratto l'intervento di un intermediario del credito. Per completezza si osserva che l'intermediario allega l'incarico sottoscritto dal cliente dal quale si desume che l'attività oggetto dello stesso è circoscritta alla fase antecedente l'erogazione del finanziamento.

Nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto, che il presente Collegio fa proprio:

- ✓ *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*
- ✓ *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, si argomenta per tale fattispecie che:

*“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.*

*Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.*

*Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.*

*Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.*

Applicando ai costi recurring il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Importo del prestito	€ 24.891,05	Tasso di interesse annuale	6,45%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	282,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	50,83%
Data di inizio del prestito	01/06/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	28,70%

rate pagate	59	rate residue	61	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Spese di istruttoria (A)				350,00	Upfront	28,70%	100,47		100,47
Commissioni di attivazione (B)				1.184,40	Recurring	50,83%	602,07	105,02	497,05
Commissioni di gestione pratica (C)				207,60	Recurring	50,83%	105,53	105,53	0,00
Costi di intermediazione (F)				1.861,20	Upfront	28,70%	534,25		534,25
<b>Totale</b>									<b>1.131,77</b>

Il rimborso della somma di € 105,02 effettuato in sede di conteggio estintivo a titolo di ulteriore rimborso/sconto è stato inserito alla riga relativa alle commissioni di attivazione in quanto l'intermediario, nelle controdeduzioni, lo imputa a tale titolo.

L'importo residuo da rimborsare al cliente non coincide con quello dallo stesso domandato nel ricorso a tale titolo (€ 1.621,08) per effetto della qualificazione *upfront* e non *recurring* della clausola ex lettera A e di quella ex lettera F.

La richiesta di rimborso delle spese legali è respinta, considerata la natura seriale del ricorso.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.131,77, oltre interessi dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA